

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO DI BRESCIA

Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 11 del 24 giugno 2014 Emendato con delibera del Consiglio Accademico del 21/12/2015 Approvato con delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 26/2/2018 Pubblicato in data 27/2/2018



# Sommario

Art.1 (Composizione e compiti del Consiglio Accademico)	2
Art.2 (Presidente)	2
Art.3 (Convocazione e ordine del giorno)	2
Art. 4 (Validità delle riunioni e delle delibere)	3
Art 5 (Votazioni)	3
Art. 6 (Obblighi dei Consiglieri)	4
Art, 7 (Ordine dei lavori)	4
Art. 8 (Verbali delle riunioni)	5
Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento)	6



#### **Art.1** (*Composizione e compiti del Consiglio Accademico*)

- 1. Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore, che ne assume la presidenza, e dai Consiglieri, il cui numero è stabilito dallo Statuto del Conservatorio.
- 2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vicedirettore.
- 3. Su invito del Presidente, e per la sola durata della discussione, possono partecipare alle sedute del Consiglio, i componenti dei vari organi, i professori, il personale amministrativo e tecnico del Conservatorio, i consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori o per la discussione di punti specifici posti all'ordine del giorno.
- 4. Il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Accademico.
- 5. I lavori del Consiglio Accademico sono regolamentati dallo statuto vigente.

#### **Art. 2** (Presidente)

- 1. Il Presidente del Consiglio Accademico convoca le sedute e redige l'ordine del giorno.
- 2. Il Presidente garantisce il corretto e funzionale svolgimento della seduta dando pari opportunità di espressione a tutti i Consiglieri.

#### **Art.3** (*Convocazione e ordine del giorno*)

- 1. Il Presidente convoca il Consiglio Accademico di norma ogni due mesi e, all'inizio di ciascun Anno Accademico, stabilisce un calendario di massima. Il Presidente, inoltre, può convocare il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne facciano motivata richiesta almeno cinque dei suoi componenti i quali dovranno indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
- 2. La convocazione avviene mediante avviso spedito ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione avviene prioritariamente tramite e-mail. A questo proposito ogni componente fornirà un indirizzo elettronico al quale intende ricevere le comunicazioni relative al Consiglio Accademico e sarà tenuto a dare conferma dell'avvenuto ricevimento.
- 3. In caso di urgenza straordinaria, la convocazione viene recapitata a ciascun componente 24 ore prima, anticipata con comunicazione telefonica.
- 4. La convocazione viene inviata per conoscenza al Vicedirettore e affissa all'albo.
- 5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco per punti degli argomenti da trattare. Il materiale istruttorio relativo a tali argomenti viene messo a disposizione dei consiglieri, unitamente alla bozza del verbale della seduta precedente, di norma cinque giorni prima della data della seduta del Consiglio, presso la Segreteria o in apposita cartella, anche elettronica, consultabile e condivisa da tutti i membri del Consiglio.



6. In coerenza con il precedente punto 3, argomenti che rivestono carattere di particolare urgenza possono essere inseriti dal Direttore, anche su proposta di un Consigliere, fino a 24 ore prima della seduta con invio telematico del nuovo o.d.g. ad ogni Consigliere, anticipato con comunicazione telefonica. Ulteriori argomenti, sempre con carattere di urgenza, possono essere inseriti su richiesta del Direttore, o di un membro del Consiglio, all'inizio della seduta. In questo caso, però, i punti possono essere discussi solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio e l'integrazione deve essere approvata all'unanimità.

#### **Art. 4** (Validità delle riunioni e delle delibere)

- 1. Le sedute del Consiglio Accademico sono valide solo se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Compete al Presidente verificare all'inizio della riunione la presenza dei componenti il Consiglio nel numero legale.
- 2. Le delibere sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti.
- 3. Qualora approvato dalla maggioranza del Consiglio, sono egualmente valide le sedute alle quali alcuni dei Consiglieri presenzino attraverso modalità che prevedono l'uso di tecnologie informatiche (ad es. videoconferenza).
- 4. In particolari casi di urgenza, il Presidente può acquisire i pareri dei Consiglieri con comunicazioni email. Le relative delibere andranno comunque ratificate nella successiva seduta del Consiglio.

#### Art 5 (Votazioni)

- 1. Le votazioni sui vari argomenti si svolgono di norma a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ne proclama il risultato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 2. Le votazioni relative a persone o a nomine avvengono in forma segreta. In caso di parità la proposta si intende respinta e si procede a nuova votazione fino al raggiungimento di una maggioranza.
- 3. Nei verbali i nominativi dei Consiglieri con la loro espressione di voto vengono riportati solo su richiesta degli interessati.

#### **Art. 6** (Obblighi dei Consiglieri)

1. I Consiglieri docenti sono obbligati (ex artt. 25 e 49, lett. *b* del CCNL – comparto AFAM del 16 febbraio 2005) a partecipare alle sedute regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni il Consigliere docente è tenuto a spostare la lezione, nell'ambito del monte ore annuo, dandone avviso agli studenti. I Consiglieri sono tenuti a partecipare ai lavori dell'intera seduta. Qualora, per gravi e giustificati motivi, un Consigliere si allontani prima della fine dei lavori, la sua presenza sarà



considerata valida ai fini del computo delle presenze se avrà partecipato almeno ai 2/3 della durata dell'intera riunione.

- 2. I Consiglieri studenti sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega. In caso di coincidenza con le lezioni, per il Consigliere studente l'obbligo di frequenza si considera assolto.
- 3. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari o motivati, nonché certificati impegni artistici) i Consiglieri devono darne tempestivo avviso al Direttore in forma scritta.
- 4. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive, ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali. E' escluso dalla decadenza il Direttore quale componente di diritto del Consiglio.
- 5. I Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere un comportamento adeguato al ruolo istituzionale che ricoprono sia all'interno dell'Istituto sia quando lo rappresentano all'esterno dello stesso.
- 6. Ogni Consigliere, e comunque ogni partecipante alle sedute del Consiglio, è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni avvenute.

#### **Art, 7** (Ordine dei lavori)

- 1. All'ora fissata nell'atto di convocazione il Presidente verifica il numero dei presenti, dà notizia delle assenze giustificate e di quelle ingiustificate. Dichiara aperti i lavori se i presenti risultano nel numero legale di cui all'art. 4 comma 1.
- 2. L'esame degli argomenti segue l'ordine del giorno quale risulta dalla convocazione. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio, può deliberare la modifica dell'ordine del giorno.
- 3. Il Presidente presenta ciascun argomento al Consiglio e dà la parola all'eventuale Consigliere relatore incaricato di istruire la relativa delibera. Terminata la presentazione dell'argomento, sono ammessi a parlare i singoli Consiglieri che prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione annotato dal segretario verbalizzante, o da altro Consigliere. Il Presidente, tenuto conto degli iscritti a parlare e del tempo disponibile, può limitare la durata degli interventi, il loro numero e le eventuali repliche.
- 4. Al termine della discussione, ove sia prevista una delibera, il Presidente riassume gli elementi di fatto e di diritto dell'argomento in questione e lo pone in votazione.
- 5. Sulla proposta di delibera in votazione, a conclusione della discussione, sono ammesse brevissime dichiarazioni di voto, da riportare a verbale qualora sia espressamente richiesto.
- 6. Il Presidente può disporre, in caso lo ritenga necessario, la registrazione audio o video della seduta esclusivamente dietro parere favorevole della maggioranza dei presenti; tale eventuale registrazione resta a disposizione dei Consiglieri per due mesi per la consultazione senza formalità in orari concordati con il



segretario verbalizzante. I supporti contenenti le registrazioni audio o video non sono consultabili da personale estraneo al Consiglio se non su motivata richiesta da presentarsi per iscritto al Direttore che, valutata l'opportunità di autorizzarla, decide autonomamente.

#### **Art. 8** (*Verbali delle riunioni*)

- 1. Delle sedute del Consiglio Accademico è redatto processo verbale, nel quale si riportano: l'ora, il giorno, il mese, l'anno, l'ordine del giorno, il nome dei componenti presenti e di quelli assenti con l'indicazione per questi ultimi se l'assenza è giustificata o meno, l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante, gli atti e i documenti allegati, l'oggetto della delibera. Il verbale delle sedute riporta per ciascun oggetto, dopo la premessa, solo il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione unitamente agli eventuali allegati; è esclusa la narrativa qualora non essenziale alla comprensione della decisione. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione da lui stesso presentata in un testo scritto nel corso della riunione. Inoltre, devono essere riportati il numero dei Consiglieri che hanno votato a favore, contro e che si sono astenuti, nonché l'esito della votazione.
- 2. Il verbale è di regola approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce, previa ricezione delle bozze del verbale da parte dei Consiglieri, di norma cinque giorni prima dell'inizio della seduta del Consiglio. Il verbale relativo a delibere che rivestono particolare urgenza può essere approvato, anche in forma sintetica, nel corso della stessa seduta in cui vengono assunte le delibere.
- 3. Alle delibere del Consiglio dà esecuzione il Direttore, con il possibile ausilio di suoi delegati.
- 4. Le delibere assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le attività istruttorie hanno carattere di riservatezza.
- 5. Le delibere che necessitano di attuazione da parte degli uffici sono trasmesse agli uffici interessati.
- 6. Il verbale approvato viene affisso all'albo.

#### **Art. 9** (*Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento*)

1. Il presente regolamento, viene pubblicato sul sito del Conservatorio ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.